

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 30/01/2017 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 16 rate sulle 60 complessive; nel contratto non è chiara la distinzione tra commissioni c.d. *recurring* e commissioni c.d. *up front*; la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura *up front* o *recurring*; in maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 26525/2019; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 880,00 oltre interessi legali e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: tutti i costi e le commissioni dovuti al ricorrente sono stati restituiti e non residua altro da rimborsare; sono *up front* e dunque non rimborsabili le "provvisorie dell'intermediario del credito" fatturate dall'intermediario non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento, e relative ad attività prodromica alla conclusione del contratto; le spese di istruttoria, correttamente dettagliate in contratto, sono *up front* e quindi non rimborsabili; la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 – causa C-383/18 - non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale); in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; i principi posti dalla sentenza Lexitor non possono trasferirsi



retroattivamente nell'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB e non possono applicarsi a rapporti contrattuali sorti prima della sua pubblicazione, e a tale data addirittura già estinti, come nel caso di specie; il rimborso delle spese legali non è dovuto.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 674,74, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.812,17	Tasso di interesse annuale	10,66%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	298,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	73,33%
Data di inizio del prestito	01/03/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	56,51%

rate pagate	16	rate residue	44	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria (lett. a)				300,00	Upfront	56,51%	169,53		169,53
Provvisori intermediario del credito (lett b)				894,00	Upfront	56,51%	505,21		505,21
									674,74

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 675,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali, dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 675,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA